

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 27 settembre 1995 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 135 del 20 dicembre 1996, n. 61 del 22 maggio 1998, n. 104 del 28 dicembre 2001 e n. 60 del 22 dicembre 2004

INDICE

ART. 1:	Istituzione della tassa
ART. 2:	Servizio di nettezza urbana
ART. 3:	Contenuto del regolamento
ART. 4:	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
ART. 5:	Esclusioni dalla tassa
ART. 6:	Commisurazione della tassa
ART. 7:	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
ART. 8:	Parti comuni del condominio
ART. 9:	Categorie di contribuenza
ART. 10:	Riduzioni
ART. 11:	Agevolazioni per i pensionati con età superiore ai 65 anni
ART. 12:	Agevolazioni per le istituzioni scolastiche
ART. 13:	Agevolazioni per i locali detenuti o occupati dalla Amministrazione Pubblica o destinati all'esercizio di attività socialmente rilevanti
ART. 14:	Tassa giornaliera di smaltimento
ART. 15:	Denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione
ART. 16:	Denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione
ART. 17:	Decorrenza della tassa
ART. 18:	Mezzi di controllo
ART. 19:	Sanzioni
ART. 20:	Interessi
ART. 21:	Accertamento, riscossione e contenzioso
ART. 22:	Sgravi e rimborsi
ART. 23:	Entrata in vigore

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri al cui presente regolamento.
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni, alla legislazione regionale vigente in materia, all'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997, nonché ai regolamenti comunali attinenti il servizio di smaltimento rifiuti e di igiene urbana.
3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. I servizi di Nettezza Urbana sono disciplinati dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

ARTICOLO 3 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ARTICOLO 4 – PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, da primo affittuario.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Sono pertanto esclusi:

- a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili; (1)
- b) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino, o a parco; (2)
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

(1) Circolare del Ministero delle Finanze n. 7 del 16 maggio 1983, n. 4/1115.

(2) Art. 1117 c.c.: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

- 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
- 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; (3)
- b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del Decreto Legge n. 527 del 1988 come convertito con Legge n. 45 del 1989;
- c) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- d) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. (4)

I contribuenti per essere ammessi a beneficiare di questa esclusione devono presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo, artigianale, commerciale si formano rifiuti speciali per qualità diversi da quelli assimilati ai rifiuti ur-

bani, oppure che vi si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali tossici o nocivi di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 397/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- copia dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia.

(3) Art. 62 c. 5 D.Lgs. 507/93

(4) Art. 62 c. 3 D.Lgs. 507/93

ARTICOLO 6 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati individuati in base alla allegata tabella "A", che fa parte integrante del presente regolamento, producibili nei locali e nelle aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento previsto per l'anno successivo, per unità di superficie imponibile accertata, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. (5)
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata; questo comunque non esonera dalla tassazione la restante parte di superficie utilizzata come abitazione. (6)
5. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
6. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche diverse gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa commisurata alla superficie utilizzata.

-
- (5) Art. 65 c. 1 D.Lgs. 507/93
(6) Art. 62 c. 4 D.Lgs. 507/93
-

ARTICOLO 7 – APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta: (7)
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500mt.;
 - b) in misura pari al 25% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stesso debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa.
4. Ai fini di cui al comma 3, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il termine massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
6. Il contribuente nel caso di mancato svolgimento del servizio o di grave violazione delle prescrizioni regolamentari è tenuto a presentare immediatamente denuncia all'Ufficio Ecologia che provvederà a verificarne la veridicità. Dalla data della denuncia, qualora non venga provveduto entro 7 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrerà la riduzione di cui al comma 4.

ARTICOLO 8 – PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per la loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti.
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 (8), aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota, secondo il presente prospetto:
 - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 20 unità immobiliari;
 - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici tra le 20 e le 40 unità immobiliari;
 - aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre le 40 unità immobiliari.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

(7) Art. 59 c. 2 D.Lgs. 507/93

(8) Art. 63 c. 2 D.Lgs. 507/93; tale articolo prevede, in caso di mancata denuncia delle parti comuni, un aumento della superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi del condominio, di una quota dal 2% al 10% in ragione inversa del numero dei condomini.

ARTICOLO 9 – CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe – come previsto dal 2° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93 – e con particolare riferimento alle peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione di rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassazione sono classificati, seguendo le indicazioni di massima contenute all'art. 68 del Decreto medesimo, secondo la articolazione in categorie e sottocategorie qui di seguito riportata:
 - Categoria A: Locali adibiti ad abitazioni; residence; affittacamere, alberghi, convitti, conventi.
 - Categoria B: Locali destinati a uffici pubblici; uffici privati; banche e assicurazioni; studi professionali.
 - Categoria C: Ospedali; istituti di assistenza; case di riposo e di cura; cliniche.
 - Categoria D: Laboratori e stabilimenti industriali e artigianali (sono tassabili solo i locali ove, per specifiche caratteristiche strutturali non si formano di regola, rifiuti speciali tossico-nocivi).
 - Categoria E: Autorimesse private; parte espositiva di autosaloni di mobiliari e di grandi magazzini; magazzini industriali; depositi industriali; campeggi.
 - Categoria F: Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili

SOTTOCATEGORIE

- f1) sale da ballo, discoteche, sale giochi;
- f2) gelaterie, latterie;
- f3) bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, mense, self-service;
- f4) negozi di salumi, cibi cotti;
- f5) macellerie, pollerie;
- f6) negozi di vini, panetterie, pasticcerie;
- f7) supermercati alimentari e altri negozi alimentari;
- f8) commercio ambulante prodotti ittici;
- f9) negozi prodotti ittici, ortofrutta;
- f10) commercio ambulante prodotti alimentari in genere.

- Categoria G: Locali destinati al commercio al dettaglio non alimentare

SOTTOCATEGORIE

- g1) commercio al minuto di armi e munizioni, abbigliamento e calzature, oggetti sacri;
 - g2) commercio al minuto di elettrodomestici, cine foto, valigie in pelle, giocattoli, arredamento, librerie, casalinghi, articoli da regalo, gioiellerie;
 - g3) commercio al minuto di colori e vernici, tessuti, accessori auto, antiquariato, ingrosso alimentare e non, distributori di carburante;
 - g4) commercio al minuto di mercerie, articoli sportivi, tabacchi, sanitari, cicli e moto, cartolerie, farmacie, erboristerie;
 - g5) commercio al minuto di ferramenta, tappezziere, moquettes, biancheria, piccoli animali, profumerie, materiali edili;
 - g6) commercio ambulante non alimentare;
 - g7) commercio al minuto di fiori e piante;
 - g8) commercio ambulante fiori e piante;
 - g9) chioschi;
 - g10) edicole;
 - g11) parrucchieri e saloni di bellezza;
 - g12) locali non compresi nelle precedenti categorie.
- Categoria H: Teatri, cinematografi;
 - Categoria I: Locali adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche sindacali, scuole pubbliche e private, impianti sportivi, circoli senza fini di lucro.

2. La produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti delle attività assoggettate alla tassa viene determinata attraverso campagne di monitoraggio, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune.

3. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto il Comune farà riferimento a dati statistici pubblicati da organi presso Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

ARTICOLO 10: RIDUZIONI

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite. (9)
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. (10)
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di: (11)
 - a) abitazioni con unico occupante: 30%; (12)
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%; (13)
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30% (12)
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30% (12)
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30% (12)
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse – ad eccezione del caso in cui al punto a) per il quale si procederà d'ufficio – a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, la riduzione avrà effetto dall'anno successivo alla presentazione della domanda.
5. Le riduzioni al comma 3 s'intendono non cumulabili; il contribuente che versi in più di una delle condizioni previste in tale comma deve, in sede di autodenuncia, dichiarare espressamente di quale forma di riduzione intenda avvalersi.
6. Le riduzioni di cui al comma 3 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime. (14)

(9) Art. 66 c. 1 D.Lgs. 507/93
(10) Art. 66 c. 2 D.Lgs. 507/93
(11) Art. 66 c. 3 D.Lgs. 507/93

- (12) La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo.
(13) La tariffa può essere ridotta di un importo non superiore al 30% Art. 66 c. 4 lett. b).
(14) Art. 37 c. 2 D.Lgs. 507/93
-

ARTICOLO 11 – AGEVOLAZIONI PER I PENSIONATI CON ETA' SUPERIORE AI 65 ANNI

1. La tassa sarà applicata con una riduzione del 40% per le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di occupare abitazioni con superficie tassabile non superiore a 25 mq. procapite, di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
2. La riduzione è soggetta alle regole di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo precedente.

ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. La tassa sarà applicata con una riduzione del 30% per i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali purchè autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale.

ARTICOLO 12 BIS – AGEVOLAZIONI PER LE UNITA' IMMOBILIARI VINCOLATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 1089/1939

1. Le unità immobiliari adibite ad uso abitativo, comprese in fabbricati vincolati ai sensi della Legge n. 1089/1939 sulla tutela dei beni di interesse storico-artistico, che abbiano una utilizzazione inferiore ad un abitante ogni 100 mq. e che abbiano superficie disponibile, ai fini della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, superiore a 350 mq., per tale tributo sono soggette a tassazione limitatamente a detta superficie di mq. 350.
2. L'agevolazione non si applica per gli edifici destinati ad usi diversi dall'abitazione.
3. Tale agevolazione non è cumulabile con le altre agevolazioni o riduzioni previste dal regolamento.
4. L'agevolazione sarà concessa a domanda dell'interessato debitamente documentata, gli effetti decorreranno dall'anno successivo alla presentazione della domanda.

ARTICOLO 13 – AGEVOLAZIONI PER I LOCALI DETENUTI O OCCUPATI DALLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE RILEVANTI

1. E' accordata una riduzione del 30% sull'importo della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria per i locali occupati o detenuti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici Territoriali o destinati all'esercizio di attività politiche, sindacali, di categoria.
2. E' accordata una riduzione del 30% per i locali destinati all'esercizio di attività (culturali, sportive, assistenziali, di volontariato, ecc.) da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione del Comune o che su parere dell'ufficio competente e relativa decisione della Giunta siano riconosciute socialmente rilevanti.
3. Qualora i locali non siano destinati esclusivamente all'esercizio delle attività suddette, il riconoscimento della riduzione viene valutato su parere dell'ufficio competente e relativa decisione della Giunta entro il limite superiore al 30%.

ARTICOLO 14 – TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrenemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 30%. (15)
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

(15) Art. 77 c. 2 D.Lgs. 507/93: la misura tariffaria può essere maggiorata di importo percentuale non superiore al 50%.

ARTICOLO 15 – DENUNCIA DI INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. I soggetti che occupano o detengono locali o aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo

all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune di Vimercate e disponibili presso l'ufficio tributi.
3. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comunali dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. (16)
5. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale del denunciante-occupante;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
6. L'ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ARTICOLO 16 – DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree sottoposte a tassazione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune di Vimercate e disponibili presso l'ufficio Tributi.
2. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. (17)

4. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
5. L'ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso in spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

(16) Art. 63 c. 4 D.Lgs. 507/93

(17) Art. 64 c. 4 D.Lgs. 507/93

ARTICOLO 17 – DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

ARTICOLO 18 – MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio Tributi può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ARTICOLO 19 – SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa sono previste le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/1993:
 - a) per omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica una soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata;
 - b) per denuncia presentata con ritardo inferiore al mese, in assenza di accertamento si applica una soprattassa pari al 5%;
 - c) per denuncia presentata con ritardo superiore al mese, in assenza di accertamento si applica una soprattassa pari al 20%;
 - d) per denuncia infedele per oltre un quarto della tassa dovuta si applica una soprattassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia;

- e) omessa, inesatta o tardiva indicazione di dati o mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 15 comma 4 del presente regolamento, si applica la pena pecuniaria da £. 50.000.= a £. 150.000.= da determinare in base alla gravità della violazione;

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo e del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 507/93.

ARTICOLO 20 – INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al precedente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

ARTICOLO 21 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. In alternativa o in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 la riscossione della tassa può avvenire direttamente allo sportello del Tesoriere, mediante versamento sul c/c postale intestato alla Tesoreria comunale o avvalendosi di ulteriori forme e strumenti di riscossione di volta in volta individuate dal Consiglio comunale.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ARTICOLO 22 – SGRAVI E RIMBORSI

1. Lo sgravio e il rimborso della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 507/93.

ARTICOLO 23 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 63, comma 2, 3 e 4; 64, comma 2 secondo periodo e 66, commi 1 e 2, i cui termini di decorrenza sono stabiliti dall'art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni. (18)
2. Le norme previste in attuazione dell'art. 66, comma 3, del D.Lgs. 507/93 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.

(18) D.L. n. 373 del 7 settembre 1995

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 27 settembre 1995, n. 80, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 6 ottobre 1995 al 21 ottobre 1995.

Il presente regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni del 20 dicembre 1996, del 22 maggio 1998, del 28 dicembre 2001 e del 22 dicembre 2004, n. 135, n. 61, n. 104 e n. 60, pubblicate rispettivamente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dall'8 gennaio 1997 al 23 gennaio 1997, dal 26 maggio 1998 al 10 giugno 1998, dal 4 gennaio 2002 al 19 gennaio 2002 e dal 4 gennaio 2005 al 19 gennaio 2005.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo, con ordinanza istruttoria n. 49156 del 24 ottobre 1995, ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

All'ordinanza istruttoria è stata data risposta in data 8 novembre 1995, prot. n. 34427.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento in data 5 dicembre 1995 per decorrenza di termini.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato le modifiche apportate al regolamento con deliberazione C.C. n. 135 del 20 dicembre 1996, in data 28 gennaio 1997 per decorrenza di termini.

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato le modifiche apportate al regolamento con deliberazione C.C. n. 61 del 22 maggio 1998 nella seduta del 3 giugno 1998, atti n. 180.

Le modifiche apportate al regolamento con deliberazione C.C. n. 104 del 28 dicembre 2001 sono diventate esecutive in data 14 gennaio 2001.

Le modifiche apportate al regolamento con deliberazione C.C. n. 60 del 22 dicembre 2004 sono diventate esecutive in data 14 gennaio 2005.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato con deliberazione C.C. n. 80 del 27 settembre 1995, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 7 dicembre 1995 al 22 dicembre 1995.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione C.C. n. 135 del 20 dicembre 1996, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31 gennaio 1997 al 15 febbraio 1997.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione C.C. n. 61 del 22 maggio 1998, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 12 giugno 1998 al 27 giugno 1998.

Il presente regolamento, modificato con deliberazione C.C. n. 104 del 28 dicembre 2001, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16 gennaio 2002 al 31 gennaio 2002.

<p style="text-align: center;">ENTRATA IN VIGORE</p>

Il presente regolamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è entrato in vigore in data 1 gennaio 2002.

TABELLA “A”

RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazioni o similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell’art. 7 del D.Lgs. 22/1997;
- Rifiuti di carta, cartoni e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, palletts;
- Accoppiati di carta o plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, cascina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
- Accessori per l’informatica.